

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ISTANZA DI RIMBORSO DI VERSAMENTO IRAP

Il sottoscritto Dott.....nato ail,domiciliato al fine del presente in via numero codice fiscale.....

PREMESSO

Che in data Ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive:

.....

.....

Che il sottoscritto esercita la propria attività professionale in modo del tutto personale,non solo in assenza di capitali ed altri mezzi che altrimenti identificherebbero un'organizzazione di impresa, ma anche in assenza di un'organizzazione autonoma;

Che la fonte dei propri ricavi è costituita unicamente da attività convegnistica e di consulenza che non presuppongono una struttura organizzata autonomamente ma un mero apporto di tipo intellettuale esclusivamente da parte del sottoscritto;

VISTO

L'art. 38 del DPR n. 60 del 1973

E per le ragioni in diritto di seguito esposte riguardanti l'illegittimità della pretesa erariale:

IN DIRITTO

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (commi 143 e 144 dell'articolo 3) è stata prevista l'istituzione dell'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), la cui disciplina è stata poi stabilita dal Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

L'Irap non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni : reddito-entrata, reddito-prodotto, reddito-consumo), né il consumo, né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno speciale – ipotetico – indice di capacità contributiva che viene individuato nell' "esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (articolo 2 D.Lgs 446/97 e succ. mod.e int.)

L'Irap costituisce quindi un'imposta che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine materiali" e, quindi, "una capacità contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacità contributiva "personale" propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori" (così F. Gallo, che ha presieduto l'apposita Commissione ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap.). Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di "tipo reale", separata e aggiuntiva rispetto a quella "personale" dei singoli percettori di redditi e derivanti dalla combinazione dei diversi fattori di produzione. L'attività sarebbe pertanto tassabile

prescindendo dai suoi risultati, costituendo comunque, secondo gli assertori di tale teoria, un “potere di comando” su beni e servizi; il collegamento con i fatti espressivi di potenzialità economica si rinverrebbero, secondo la Commissione Gallo, nei singoli fattori di produzione in concreto remunerati.

La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha indicato l'IRAP come un tributo anomalo che va a inserirsi in modo specifico tra le imposte ordinariamente conosciute; tanto è vero che esso è assimilabile in tutto e per tutto ad una imposta reale che tende a colpire l'organizzazione dell'impresa o dei servizi in senso lato laddove siano sussistenti in modo continuati elementi che possono far emergere un modello organizzativo. La Corte costituzionale pur avendo cura di ritenere per altri versi l'Irap del tutto legittima in quanto non offensiva dei precetti di capacità contributiva, non ha mancato di far emergere, in una sorta di sentenza interpretativa di rigetto quanto appreso con particolare riguardo alle attività di lavoro autonomo in senso lato e quelle piccole in specie. Si legge infatti che “E' evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizione normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante del presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'articolo 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”.

La citata sentenza ha prodotto una puntuale giurisprudenza di merito, volta ad accogliere le doglianze dei contribuenti assoggettati illegittimamente all'IRAP, essendo essi privi di capitale e significativo lavoro altrui che non incide sulla sussistenza dell'attività professionale del titolare, giurisprudenza nota al momento in cui si scrive:

Commissione Tributaria Provinciale di Trento, sez. I, decisione del 2/10/2001 n. 101

Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, sez. IV, decisione del 28/10/2001 n. 9

Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. III, decisione del 10/10/2001 n. 94

Commissione Tributaria Provinciale di Terni, sez. II, decisioni dell'8/1/2002 n. 1 e 2

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, sez. VI, decisione del 23/01/2002 n.229

Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez.LIII, decisione del 19/07/2002 n.328

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. staccata di Parma, decisione dell'11/02/2003 n. 35

Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sez. XXII, decisione del 05/02/2003 n.15/22/03

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. staccata di Parma, decisione del 17/12/2003 n. 63/33/03

Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. staccata di Parma, decisione del 14/01/2004 n. 4/33/04

Commissione Tributaria Regionale di Bari, sez. taccata di Lecce e Brindisi, decisione del 26/06/2003 n. 24

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. 41, decisione del 10/10/2003 n. 46/41/03

Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 23, decisione del 20/04/2004 n. 2

Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 5 novembre 2004, n. 21203

Corte di cassazione sentenze n. 3672/2007, n. 3673/2007, n. 3674/2007, n. 3675/2007,
n. 3676/2007, n. 3677/2007, n. 3678/2007, n. 3679/2007, n. 3680/2007, n. 3681/2007 e n.
3682/2007

CONSIDERATO CHE

La situazione del sottoscritto appare del tutto consona alla fattispecie indicata dalla Corte costituzionale, evidenziando l'illegittimità del tributo regionale nel caso specifico.

CHIEDE

Che codesta Agenzia delle Entrate voglia disporre il rimborso delle somme versate, in quanto non dovute oltre agli interessi di legge maturati e maturandi.

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione Tributaria provinciale contro tutte le parti in causa.

Data

Firma

Allegati: copie delle deleghe di pagamento Irap.